SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 230**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 53, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66:

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1988.

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 24 maggio 1971».

Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 28 dicembre 1972».

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1988.

Brenta AB, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «12% - L. 400.000.000» sorteggiate il 1° settembre 1988.

Immobiliare Maggi 5, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «15% - L. 150.000.000» sorteggiate il 1° settembre 1988.

SO.GRA.RO. - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1988.

Mobi - Holding, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni «Convertibili indicizzate 1981/1991».

S.A.B. - Alberghi di Baveno, società per azioni, in Baveno: Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1988.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1988.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1988.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1988.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 6% - 1969/1989» sorteggiate il 6 settembre 1988.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni «7% - 1973» sorteggiate il 15 settembre 1988.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 6 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 sono soppressi gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in allergologia che muta denominazione in allergologia ed immunologia clinica in anatomia patologica ed in audiologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 315 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopraindicate:

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 316. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica), oppure indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica).

Art. 317. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 318. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Art. 319. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in allergologia ed immunologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo in immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizo della professione, limitatamente all'indirizzo in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 320. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) immunopatologia;
c) diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) clinica e terapia.

Art. 321. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:

immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie immunologiche;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 322. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

immunologia	ore	40
immunogenetica	»	15
immunologia dei tumori e dei trapianti	»	15
citopatologia	»	100
autoimmunità	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunofarmacologia	ore	25
istopatologia	»	75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50

Immunopatologia (ore 150):

immunopatologia generale	ore	50
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche	»	30
immunopatologia speciale I	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

epidemiologia e statistica	ore	50
diagnostica allergologica	»	100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II	»	50

Clinica e terapia (ore 200):

clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali	»	100
clinica e terapia delle malattie immunologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico	»	100
clinica e terapia delle malattie autoimmuni	»	100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica	»	50
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
epidemiologia e statistica	»	100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 323. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di medicina del lavoro dell'Università di Padova;
servizio di allergologia dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Padova;
servizio di immunologia dell'Università di Padova;
servizio di oncologia dell'Università di Padova;
ogni altra struttura assistenziale delle U.S.L. che abbia stipulato o che abbia in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

La frequanza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 324. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 325. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di dodici specializzandi.

Art. 326. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 327. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 328. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 329. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL;

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);

medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:

medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 330. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di caratterere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica . . . . . ore 75

informatica . . . . . » 25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio . . . . . » 25

fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . . » 25

neurofisiologia . . . . . » 25

psicologia . . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . . » 50

metodiche audiometriche e semiologia audiologica . . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . ore 50

tecniche di misurazione acustica . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia . . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica . . . . . » 150

tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare . . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . . ore 50

patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale . . . . . ore 50

elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico . . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . . » 100

protesizzazione acustica . . . . . » 100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna . . . . . » 25

radiologia e neuroradiologia . . . . . » 25

neurologia in rapporto all'audiologia » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . . ore 100

protesizzazione acustica . . . . . » 100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale . . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria . . . . . » 25

neuropsichiatria infantile . . . . . » 25

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale » 50

patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia . . . . . » 25

audiologia preventiva e sociale . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 331. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio di audiologia, clinica otorinolaringoiatrica, servizio di foniatria, clinica neurologica, clinica psichiatrica, istituto di medicina legale e delle assicurazioni ed eventuali divisioni di otorinolaringoiatria convenzionate.

La frequanza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 332. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.
La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 333. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 334. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 335. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
rmina

Art. 336. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

Art. 337. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 338. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia .	»	30
Metodologie propedeutiche (ore 200):		
tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche . .	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica . . .	»	50
Diagnostica generale (ore 100):		
diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica . . .	ore	20
anatomia patologica gerontologica .	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia . .	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica . . .	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 339. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio autoptico diagnostico e peritale;
servizio bioptico;
servizio di diagnostica intraoperatoria estemporanea;
laboratorio di istopatologia;
laboratorio di istochimica;
laboratorio di immunochimica;
laboratorio di citologia e cultura in vitro;
servizio di microscopia elettronica;
laboratorio di tossicologia;
ogni altra struttura assistenziale delle U.S.L. che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

La frequanza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 157

88A3892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 378 a 381, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia che muta denominazione in medicina fisica e riabilitazione, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale.

Art. 379. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, presso la seconda cattedra di clinica ortopedica traumatologica dell'Università di Torino.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:
neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuropsicologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.).

h) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
- anatomia funzionale . . . . ore 50
- fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
- biomeccanica . . . . » 60
- informatica biomedica . . . . » 40

Diagnostica (ore 50):
- patologia clinica . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
- medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20
- psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):
- ortopedia . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):
- neurologia . . . . » 40
- neuropatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
- reumatologia . . . . ore 20
- fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
- cardiologia . . . . » 20
- chirurgia generale . . . . » 20
- medicina interna . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
- ortopedia . . . . » 50
- traumatologia . . . . » 50

Diagnostica (ore 60):
- elettromiografia . . . . » 30
- radiologia e diagnostica per immagini » 30

Scienze neurologiche (ore 80):
- neurologia . . . . » 30
- neurotraumatologia . . . . » 20
- neurofisiopatologia . . . . » 30

Medicina sociale (ore 20):
- medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . ore 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
- cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
- tutori e protesi . . . . ore 30

Diagnostica (ore 30):
- metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):
- ortopedia . . . . » 20
- traumatologia . . . . » 20
- traumatologia speciale . . . . » 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
- medicina fisica e riabilitazione . . . . » 50
- terapia strumentale . . . . » 30
- idroclimatoterapia . . . . » 20
- rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40
- riabilitazione neurologica . . . . » 30
- traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20

Scienze neurologiche (ore 60):
- neurologia . . . . » 30
- neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30

Medicina sociale (ore 20):
- medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
- ortopedia . . . . ore 50
- traumatologia . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
- medicina fisica e riabilitazione . . . . » 200

Scienze neurologiche (ore 100):
- neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
- neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 385. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

terapia fisica e riabilitazione; ortopedia e traumatologia; neurologia; medicina interna; chirurgia generale; chirurgia della mano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 174

88A3893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2270, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, n. 797, gli articoli 341 e 342, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 466 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica:

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 467. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo immunologia clinica ed allergologia, indirizzo immunologia diagnostica.

Art. 468. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 469. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia presso gli istituti di clinica medica I e patologia medica.

Art. 470. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di immunologia clinica ed allergologia, i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo in immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo di immunologia clinica ed allergologia.

Art. 471. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) immunopatologia;

c) diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) clinica e terapia.

Art. 472. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:
immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:
clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie autoimmuni;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 473. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):
immunologia . . . . ore 40
immunogenetica . . . . » 15
immunologia dei tumori e dei trapianti . . . . » 15
citopatologia . . . . » 100
autoimmunità . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):
diagnostica allergologica . . . . ore 100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 50

Immunopatologia (ore 50):
immunopatologia generale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):
immunofarmacologia . . . . ore 25
istopatologia . . . . » 75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):
diagnostica allergologica . . . . » 100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 50

Immunopatologia (ore 150):
immunopatologia generale . . . . . . » 50
etiopatogenesi delle malattie allergiche » 30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche . . . . » 30
immunopatologia speciale I . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):
epidemiologia e statistica . . . . ore 50
diagnostica allergologica . . . . » 100

Immunopatologia (ore 50):
immunopatologia speciale II . . . . . » 50

Clinica e terapia (ore 200):
clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali . » 100
clinica e terapia delle malattie immunologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Immunopatologia (ore 100):
immunopatologia speciale III . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico . . . . » 100
clinica e terapia delle malattie autoimmuni . . . . » 100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):		
immunologia	ore	100
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
diagnostica allergologica	»	50
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
epidemiologia e statistica	»	100
Immunopatologia (ore 100):		
immunopatologia speciale II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):		
immunologia	ore	100
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	100
Immunopatologia (ore 100):		
immunopatologia speciale III	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 474. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica I - centro di immunologia clinica universitario;
patologia medica - centro di immunologia clinica universitario;
divisione malattie infettive - U.S.L. n. 12 - Pisa;
divisione pneumologica - U.S.L. n. 12 - Pisa.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 475. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 476. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 477. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 478. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 479. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;

b) area diagnostica;

c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;

d) area psichiatrica generale;

e) area pediatrica;

f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 480. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:
genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:
diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:
neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:
psichiatria generale.

e) Area pediatrica:
pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile.

Art. 481. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Generale e propedeutica (ore 190):
- genetica medica . . . . ore 40
- anatomia umana. . . . . » 40
- istologia ed embriologia . . . . » 40
- neurofisiologia . . . . » 40
- informatica e statistica sanitaria. . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 210

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):
- biochimica patologica. . . . . ore 40
- anatomia ed istologia patologica . . » 40

Diagnostica (ore 150):
- diagnostica strumentale neurofisiologica . . . . » 80
- psicodiagnostica e psicologia clinica » 70

Pediatrica (ore 50):
- pediatria . . . . » 50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):
- neuroradiologia . . . . ore 50
- psicodiagnostica e psicologia clinica » 50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):
- neurologia generale . . . . » 50

Psichiatria generale (ore 50):
- psichiatria generale . . . . » 50

Pediatrica (ore 80):
- endocrinologia e malattie metaboliche » 30
- auxologia. . . . . » 20
- neonatologia . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):
- neurochirurgia . . . . ore 30
- oftalmologia . . . . » 30
- audiologia . . . . » 30

Generale e propedeutica (ore 30):
- medicina legale . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):
- neuropsichiatria infantile . . . . » 280

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):
- neuropsichiatria infantile . . . . ore 400

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 482. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di neuropsichiatria e psicopedagogia dell'età evolutiva di Pisa ed eventualmente clinica pediatrica dell'Università, unità di assistenza neonatale dell'Università, servizio di neuropsichiatria infantile del presidio ospedaliero.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 243

88A3895

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 luglio 1988.

Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare l'art. 3, lettera *n)*, per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi, e l'art. 4, lettera *c)*, della medesima legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984;

Vista la delibera del 9 giugno 1988 con la quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano di calpestio, al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione che sarà stabilita dalla regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari pari al 44% massimo del C.C. come appresso indicati:

spese tecniche e generali:

le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quali rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale, dell'11% del costo di costruzione;

prospezioni geognostiche;

acquisizione area, urbanizzazioni, I.V.A.:

i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 9% del costo di costruzione, per imprevisti e revisione prezzi;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte, autorimesse o posto macchina e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile.

Le regioni provvederanno ad articolare tale percentuale anche in relazione alle classi di tipologie, tenendo particolarmente conto del rapporto tra alloggi e servizi collettivi compresi nell'organismo abitativo;

f) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali:

$$Sc = Su + 60\% \ Snr.$$

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione al metro quadro di superficie complessiva è stabilito in L. 437.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni sino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose: le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976, 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati, ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c), d)* ed *e)* della legge n. 457/78 valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture; le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti; la finitura delle dotazioni comuni.

Le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari pari al 44% massimo del C.R.P. come appresso indicati:

spese tecniche e generali:

le regioni determineranno ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio riferito al programma regionale del 13% del costo di costruzione;

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni, I.V.A.:

i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 15% del costo del recupero primario (C.R.P.) per imprevisti a revisione prezzi;

c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari pari al 30% massimo al C.R.S. come appresso indicati:

spese tecniche e generali:

le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi con un limite medio, riferito al programma regionale del 13% del costo del recupero secondario;

I.V.A.:

l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno inoltre gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 17% del costo del recupero secondario (C.R.S.) per imprevisti e revisione prezzi;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.), del recupero secondario (C.G.S.) e dell'eventuale costo di acquisizione dell'immobile con prevista destinazione prevalentemente abitativa.

Per gli eventuali oneri di acquisizione si applicano i valori derivanti dall'applicazione e dalle norme vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità oppure quelli determinati ai sensi del sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato in L. 330.000 al mq.

Il costo di recupero primario è applicabile a tutte le superfici, siano esse utili abitabili che nette non residenziali.

Il limite massimo del costo di recupero secondario è fissato in L. 230.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità;

b) 10% quando l'altezza virtuale è $\geq$ 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è > 1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazioni;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzaura di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

g) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

d) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 253.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 9.

Al limite massimo di costo di cui all'art. 8 sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76;

d) 10% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 30% massimo del C.M. come appresso indicati:

spese tecniche e generali:

le regioni determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori, quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi, con un limite medio, riferito al programma regionale del 13% del costo di manutenzione;

I.V.A.:

l'onere va calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

Le regioni stabiliranno gli accantonamenti ritenuti adeguati e comunque non inferiori al 10% del costo di manutenzione (C.M.) per imprevisti e revisione prezzi.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro-Presidente: FERRI

88A3901

DECRETO 19 luglio 1988.

Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare l'art. 3, lettera *n)*, per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi e l'art. 4, lettera *c)*, della medesima legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;

Vista la delibera del 9 giugno 1988 con la quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano di calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.

L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sarà stabilita dalla regione, non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 50% massimo del C.C., costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.),

prospezioni geognostiche;

acquisizione area, urbanizzazioni;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la supeficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.

Tale superficie dovrà essere contenuta nel complesso entro il 40% della superficie utile abitabile (Su) oltre ad un massimo di mq 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione. Tale limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla complessiva Su dell'organismo abitativo;

f) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali: Sc = Su + 60% Snr.

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione al mq di superficie complessiva (C.E.) è stabilito in L. 437.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni sino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità ed alla tipologia;

b) 10% per tipologie particolarmente onerose: le regioni gradueranno tale maggiorazione in relazione alle differenti tipologie;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni possono individuare più costi ammissibili per gli interventi, secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze le regioni possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché le entità fisiche programmate rientrino nelle disponibilità finanziarie accordate.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo del recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge n. 457/78, valgono le seguenti definizioni:

a) recupero primario - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni; le regioni definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario, di cui al successivo art. 5, in relazione al numero ed alle caratteristiche delle opere sopra descritte da eseguire effettivamente;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari, pari al 49% massimo del C.R.P., costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

rilievi ed indagini preliminari compresi saggi e carotaggi delle murature;

urbanizzazioni;

spese promozionali, commerciali, oneri finanziari, tasse ecc.;

c) recupero secondario - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.R.S., costituiti da:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);
spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc.;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario è fissato in L. 345.000 al mq.

Il costo del recupero primario è applicabile a tutte le superfici, siano esse utili abitabili che nette non residenziali.

Il limite massimo del costo di recupero secondario è fissato in L. 230.000 al mq.

Il costo del recupero secondario è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali di pertinenza dell'alloggio con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 6.

Al costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche, in relazione al grado di sismicità della zona;

b) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è > 1,2;

c) 5% per demolizioni di superfetazioni;

d) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

e) 20% per demolizioni e disallacci in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

f) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto dalla legge n. 373/76.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) è fissato in L. 253.000 al mq.

Il costo di manutenzione è applicabile alle superfici utili abitabili integralmente ed alle superfici nette non residenziali con una riduzione del 30% del suo valore.

Art. 9.

Al limite massimo di costo (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale è ≥ 4,5;

b) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/76; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/76.

Art. 10.

Il costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) è la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.M., costituiti da:

a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

b) spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse.

Titolo IV

QUADRI ECONOMICI

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro-Presidente: FERRI

88A3902

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 agosto 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° aprile 1987, 17 luglio 1987, 3 settembre 1987, 15 marzo 1988 e 19 aprile 1988 della Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 giugno 1988, n. 822153, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa 40A - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale;

2) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40A;

3) tariffa 40L - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva;

4) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40L;

5) tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale;

6) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43A;

7) tariffa 43L - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A;

8) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43L;

9) tariffa 43F - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A;

10) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43F;

11) tariffa 43R - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A;

12) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43R;

13) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%);

14) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%);

15) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%);

16) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%).

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, evidenziando le tariffe di assicurazione sulla vita di cui ai punti 3), 7) e 11) con codici differenziati al fine di consentire un'analisi dettagliata dell'evoluzione tecnica del portafoglio afferente tali contratti.

La società dovrà inoltre presentare annualmente un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3879

DECRETO 22 agosto 1988.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione per forme collettive e delle relative condizioni speciali di polizza presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 maggio 1988 de La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione per forme collettive, e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 17 giugno 1988, n. 822080, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione per forme collettive e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa di capitalizzazione VU-RIV/COLL, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale;

2) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 1);

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 1);

4) testo del regolamento della gestione interna separata denominata «Gestione speciale risparmio alto», da applicare a contratti collettivi di operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3880

DECRETO 22 agosto 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 ottobre 1987, 27 novembre 1987, 14 marzo 1988 e 19 aprile 1988 della Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 giugno 1988, n. 822152, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna:

1) tariffa 40A - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale, sostitutiva dell'analoga tariffa 28 approvata con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981;

2) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40A, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981;

3) tariffa 40L - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva;

4) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40L;

5) tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa 43 approvata con decreto ministeriale dell'11 aprile 1983;

6) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43A, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 9 marzo 1985;

7) tariffa 43F - assicurazione mista, a premio annuo crescente, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 43 - assicurazione mista, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale dell'11 aprile 1983;

8) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 43F;

9) tariffa 43L - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale dell'11 aprile 1983;

10) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43L;

11) tariffa 43R - assicurazione mista, a premio annuo crescente, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 43 - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale dell'11 aprile 1983;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa 43R;

13) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%);

14) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%);

15) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%);

16) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%).

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, evidenziando le tariffe di assicurazione sulla vita di cui ai punti 3), 9) e 11) con codici differenziati al fine di consentire una analisi dettagliata dell'evoluzione tecnica del portafoglio afferente tali contratti.

La Società dovrà inoltre presentare annualmente un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3881

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 settembre 1988.

Rettifica ai decreti ministeriali 10 febbraio 1987 e 18 febbraio 1987 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centocinquantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentoquattordici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Perugia-Città della Pieve.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentasei parrocchie costituite nella diocesi di Perugia;

vennero dichiarate estinte centottantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle diciannove parrocchie costituite nella diocesi di Città della Pieve;

vennero dichiarate estinte ventotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo di detta diocesi rettifica la denominazione e la sede di talune parrocchie e chiese parrocchiali ed un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 10 febbraio 1987 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 72 e 122 è la seguente:

72. Perugia, parrocchia di S. Giovanni Battista in Ferro di Cavallo, sita in 06085 Ferro di Cavallo, Perugia, via del Tempo Libero;

122. Panicale, parrocchia dei Santi Vito e Modesto, sita in 06070 Montali - Casalini di Panicale;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 95, 122 e 158 è la seguente:

95. Comune di Perugia, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista del Pantano, sita in 06070 Pantano.

122. Comune di Perugia, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06070 Pilonico Materno.

158. Comune di Panicale, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, sita in 06070 Montali - Casalini;

nell'elenco di cui all'art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 28 è rettificato come segue:

28. Perugia, alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Pieve Pagliaccia, sita in 06080 Pieve Pagliaccia - Bosco, succede, per l'intero patrimonio, la parrocchia del SS. Corpo di Cristo di Bosco, Perugia, 06080 Bosco.

Art. 2.

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987 richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 1 e 3 è la seguente:

1. Castiglion del Lago parrocchia di S. Ansano sita in 06060, Petrignano del Lago.

3. Castiglion del Lago parrocchia di S. Felice Papa, sita in 06060 Sanfatucchio.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A3740

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di agosto 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955,

n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di agosto 1988 è accertato come segue:

Dollaro USA	1397,870
Marco tedesco	740,210
Franco francese	218,649
Fiorino olandese	655,611
Franco belga	35,323
Lira sterlina	2371,544
Lira irlandese	1987,237
Corona danese	193,626
Dracma greca	9,230
E.C.U.	1540,901
Dollaro canadese	1142,283
Yen giapponese	10,446
Franco svizzero	882,312
Scellino austriaco	105,271
Corona norvegese	202,764
Corona svedese	215,740
Marco finlandese	313,063
Escudo portoghese	9,090
Peseta spagnola	11,262
Dollaro australiano	1126,365

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3948

DECRETO 23 settembre 1988.

Rideterminazione del prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal CONI e dall'U.N.I.R.E.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 23 dicembre 1985, con il quale il prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio, Totip e Totosport venne fissato in L. 462 e venne stabilito che la giocata minima dei concorsi stessi non può essere inferiore a due poste;

Ritenuto di dover aumentare il prezzo della posta di gioco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio, Totip e Totosport;

Decreta:

A decorrere dai concorsi pronostici Enalotto n. 41 dell'8 ottobre 1988, Totocalcio n. 8 del 9 ottobre 1988, Totip n. 41 del 9 ottobre 1988 e dal primo concorso Totosport che si svolgerà successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) è fissato in L. 552.

La giocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

88A3918

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1988.

Modificazioni alle modalità di pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1 della legge 11 ottobre 1973, n. 636; l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558; l'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546; l'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1960, 31 gennaio 1975, 30 novembre 1982, 18 luglio 1983, 21 marzo 1985 e 9 luglio 1988;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154;

Considerato che il termine fissato dagli articoli 1 e 2 del decreto 9 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* della stessa data, non ha consentito la tempestiva presentazione della dichiarazione tenuto conto della brevità del tempo a disposizione dei contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione e per la liquidazione delle rate della tassa dovuta in via provvisoria in base ai dati desunti dal registro cronologico;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1988, è prorogato al 15 ottobre 1988. Entro la stessa data deve provvedersi al versamento delle rate con scadenza 30 giugno e 30 settembre 1988, con le modalità indicate dal citato decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3978

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 settembre 1988, n. 419.

Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;

Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474 e 475, nonché abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485 del citato regolamento;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica degli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del più volte citato regolamento in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida di categorie speciali relativi ai portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche;

Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico di cui all'art. 4, comma nono, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, istituito con decreto del Ministro dei trasporti emanato il 23 giugno 1988 di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 476 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 476 *(Requisiti della vista per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida di categorie A, B e C speciali).* — Possono conseguire o confermare o essere sottoposti alla revisione della patente delle categorie A e B speciali:

a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo capoverso dell'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, sostituito dall'art. 3 del decreto n. 263 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 472 del citato regolamento sostituito dall'art. 3 del predetto decreto n. 263 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito in tale ultimo articolo;

d) coloro che raggiungano i minimi di visus prescritti dalle precedenti lettere *a), b)* e *c)* del presente articolo anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

Le correzioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* devono essere tollerate ed efficaci.

Gli interessati di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna e oculare. Quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi.

I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. Gli interessati di cui alla lettera *d)* del primo comma di tale articolo devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio.

Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di categoria C speciale i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento o la conferma o per la revisione della patente di categoria C normale».

Art. 2.

L'art. 477 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, è sostituito dal seguente:

«Art. 477 *(Requisiti uditivi per il conseguimento la conferma e la revisione della patente di guida di categoria A, B e C speciali).* — Possono conseguire o confermare o essere sottoposti a revisione della patente di guida delle categorie A e B speciali coloro che non raggiungano i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida normale della categoria A e B, di cui all'art. 473 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sostituito dall'art. 4 del decreto n. 263 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.

Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida della categoria C speciale occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.

La funzione uditiva per il conseguimento o la conferma o per la revisione delle patenti di categoria A, B e C speciali può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.

Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica».

Art. 3.

L'art. 478 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 478 *(Requisiti degli arti e/o della colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida di categoria A, B e C speciali).* — Coloro che presentino minorazioni anatomiche e/o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare o essere sottoposti a revisione della patente di categoria A, B e C speciale, purché la relativa funzione possa essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 4, comma nono, della legge 18 marzo 1988, n. 111, la funzionalità delle protesi e/o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento, mentre l'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

Il rilascio o la conferma della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.

La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio delle categorie di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi e/o apparati considererà lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e potrà fissare un periodo di validità delle categorie di patenti speciali minore di quello massimo previsto dall'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 111».

Art. 4.

L'art. 479 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 479 (*Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente delle categorie A, B e C speciali*). — Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire o confermare o essere sottoposti a revisione della patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, con o senza adattamenti, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento».

Art. 5.

L'art. 480 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

«Art. 480 (*Patente di categoria C speciale*). — La patente di categoria C speciale abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t.

La commissione medica locale di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 18 marzo 1988, n. 111, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo.

Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare ove ricorra quale protesi sia prescritta e/o quale adattamento sia richiesto sul veicolo».

Art. 6.

I certificati medici di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sostituiti dagli allegati *A* e *B* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, sono sostituiti dagli allegati *A*, *B* e *C* del presente decreto.

Tali certificati medici debbono essere conformi ai modelli, di cui agli allegati sopracitati, annessi al presente decreto e vanno compilati:

A) Quello di idoneità o meno alla guida di veicoli a motore, allegato *A*, dai medici indicati dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, su carta di colore bianco.

B) Quello di idoneità o meno alla guida di veicoli a motore, allegato *B*, dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

C) Quello anamnestico, allegato *C*, dai medici di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previsto all'art. 1 del decreto n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 su carta di colore bianco.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente decreto relativo ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie speciali entrano in vigore a partire dal 1° ottobre 1988.

Le commissioni mediche provinciali continueranno a svolgere l'attuale funzione fino all'emanazione del decreto di modifica dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

Il presente decreto, con gli allegati *A*, *B* e *C* relativi ai modelli dei certificati medici, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 settembre 1988

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*
(*Recto*)

Marca da bollo annullata L. 5.000

.... (1)

CERTIFICATO MEDICO

Foto mm 35 × 42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente «ex novo»)

per il conseguimento / la conferma della validità (2) della patente di guida

della categoria

A	B	C	D	E

(2)

Visto il certificato anamnestico rilasciato dal/la dott./ssa ....
dell'unità sanitaria locale n. .... della regione ....
in data .... di cui all'art. 470 del regolamento di esecuzione al T.U. circ. strad. come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità n. 263 del 23 giugno 1988.

Si certifica che il signor ....
nato a .... il ....
documento di riconoscimento (4) .... n. ....
rilasciato da .... il ....
candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5) ....
ha statura di m. .... e peso di kg ....
Osservazioni (6) ....

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche od essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.
È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Possiede all'		occhio destro	occhio sinistro
acutezza visiva	ad occhio nudo		....
	a refrazione corretta	....	....
grado di refrazione (7) delle lenti			....

senso cromatico .... campo visivo ....
visione notturna .... visione binoculare ....
percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) A.D. m .... A.S. m ....
senza / con (2) l'uso di protesi acustica monoaurale / binaurale (2) munita di certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dal costruttore in data ....

tempi di reazione a stimoli semplici: visivi { rapidità: decile .... regolarità: decile .... } acustici { rapidità: decile .... regolarità: decile .... }

in conseguenza si giudica che è idoneo / non è idoneo (2) per la guida dei veicoli della categoria [ ]

Eventuali prescrizioni (8) ....

Allegati (9) ....

(3) ...., li .... 19......

Bollo dell'ufficio (10)

Firma del medico (11)

NOTE

(1) Timbro del medico con generalità e qualifica. (2) Depennare i casi che non ricorrono. (3) Luogo e data. (4) Timbro del documento di riconoscimento esibito (carta d'identità, passaporto, ecc.). (5) A, B, C, D, E. (6) Ad esempio: «Mancanza 1ª falange dito medio mano D, minorazione non invalidante». (7) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quando sussista obbligo di lenti durante la guida. (8) Ad esempio: «Obbligo di lenti durante la guida normali o a contatto». (9) Allegare il certificato anamnestico e le altre attestazioni esibite dall'interessato. (10) Timbro dell'ufficio dove il medico presta attività di servizio. (11) Firma e timbro lineare con indicazione della qualifica rivestita dal medico.

ALLEGATO *B*
(*Recto*)

Marca da bollo annullata L. 5.000

COMMISSIONE MEDICA LOCALE.. (1)

CERTIFICATO MEDICO

per il conseguimento / la conferma della validità o la revisione (2) della patente di guida

A	B	C	D	E

(2)

(normali)

A	B	C

(speciali)

Foto mm 35 × 42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente «ex novo»)

Visto il certificato anamnestico rilasciato dal/la dott./ssa .... dell'unità sanitaria locale n. .... della regione.. in data.. di cui all'art. 470 del regolamento di esecuzione al T.U. circ. strad. come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità n. 263 del 23 giugno 1988.

Si certifica che il signor ....

nato a .... il ....

documento di riconoscimento (4) .... n. ....

rilasciato da .... il ....

candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5)..

ha statura di m.. e peso di kg ....

Osservazioni (6) (7) ....

....

ALLEGATO *B*
(Verso)

Possiede all'	occhio destro	occhio sinistro
acutezza visiva — ad occhio nudo	....	....
acutezza visiva — a refezione corretta		....
grado di refrazione delle lenti (8)		....

senso cromatico .... campo visivo .... senso stereoscopico ....

visione binoculare .... visione notturna ....

percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) A.D. m. .... A.S. m. ....

senza / con (2) l'uso di protesi acustica monoaurale / binaurale (2) munita di certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dal costruttore in data ....

senza / con (2) l'uso di protesi per .... munita di certificazione del costruttore relativa all'efficienza della/e stessa/e rilasciata/e in data ....

senza / con (2) l'/gli adattamento/i ....

la cui efficienza sarà verificata al momento *del collaudo* presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad uno o a tipo,i approvato/i.

tempi di reazione a stimoli semplici: luminosi { rapidità: decile ....; regolarità: decile .... } acustici { rapidità: decile ....; regolarità: decile .... }

tempi di reazione a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazione sperimentale di allarme (tensione psichica) sufficientemente / insufficientemente (2) rapidi e regolari

reazioni della personalità normali / inadeguate (2)

in conseguenza si giudica che e idoneo / non e idoneo (2) per la guida dei veicoli della categoria ☐

Eventuali prescrizioni (9) ....

Allegati (10) ....

(12) .... li .... 19....................

Bollo della commissione

Firme dei medici

(11)

(11)

(11)

Ritirato il .... 19....................

(3) ....

NOTE

(1) Indicazione del capoluogo di provincia, seguito da un numero romano · I, II, ecc. nei casi in cui nella stessa provincia operino più commissioni.
(2) Depennare i casi che non ricorrono.
(3) Firma del richiedente.
(4) Tipo del documento di riconoscimento esibito (carta di identità, passaporto, ecc.).
(5) A, B, C, D, normali; A, B, C, speciali.
(7) Ad esempio: «Il membro dott. .... dissente dal giudizio formulato a maggioranza della commissione».
(8) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quanto sussista obbligo di lenti durante la guida.
(9) Indicazione: «Obbligo lenti durante la guida, normali o a contatto».
(10) Allegare il certificato anamnestico e le altre certificazioni esibite dall'interessato.
(11) Timbro lineare con indicazioni della qualifica rivestita dal medico.
(12) Luogo e data.

ALLEGATO *C*
(Recto)

CERTIFICATO ANAMNESTICO PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE ART. 4 DELLA LEGGE 18 MARZO 1988, N. 111 (da compilare dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

Ai sensi dell'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del T.U. circ. strad., come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità n. 263 del 23 giugno 1988, si certificano i seguenti dati anamnestici, concernenti le affezioni morbose indicate in tale articolo e qui sottospecificate, relativi a:

COGNOME.. Unità sanitaria locale n. ....

NOME.. Regione....................................

DATA E LUOGO DI NASCITA.. Numero tesserino assistito....................................

PROFESSIONE..

A) AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]
(da specificare) (7)

....

B) DIABETE: (2) [NO] [SI]

Trattamento con insulina [NO] [SI]
(specificare)

C) MALATTIE ENDOCRINE: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]
(da specificare)

D) MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]

Centrale..

Periferico..

Postumi invalidanti..

Epilessia (3) (4)..

Altre..

E) TURBE PSICHICHE: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]

Da malattie..

Da traumatismi..

Post-operatorie..

Da ritardo mentale grave..

Da psicosi..

Della personalità..

ALLEGATO *C*
(Verso)

F) SOSTANZE PSICOATTIVE: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]

Abuso di alcool ....

Uso di stupefacenti (5) ....

Uso di sostanze psicotrope (5) ....

Dipendenza da alcool ....

Dipendenza da stupefacenti (5) ....

Dipendenza da sostanze psicotrope (5) ....

G) MALATTIE DEL SANGUE: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]
(da specificare)

H) MALATTIE DELL'APPARATO UROGENITALE: (1) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]

Insufficienza renale grave (6) [NO] [PREGRESSA] [IN ATTO]

.... lì .... (8) .... (9)
Firma e timbro lineare

NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO

(1) Barrare con una × le caselle interessate.

(2) Specificare una o più eventuali complicazioni: *a)* oculari, *b)* nervose, *c)* cardiovascolari, *d)* acidosi non compensata.

(3) Indicare la data dell'ultima crisi avuta da soggetti epilettici.

(4) I soggetti epilettici, oltre al certificato anamnestico, devono presentare alla commissione medica una certificazione di data non anteriore a trenta giorni, redatta dallo stesso medico di fiducia o da un sanitario appartenente alle strutture pubbliche, in cui si attesti che tali soggetti non presentino crisi comiziali da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo.

(5) Specificare le modalità d'uso.

(6) Specificare se l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.

(7) Specificare se l'affezione cardiovascolare è corretta da protesi, o meno.

(8) Indicazione del luogo e della data del rilascio.

(9) Firma del medico e timbro lineare che, oltre a riportare il nome e cognome del medico di fiducia, deve indicare anche l'unità sanitaria locale presso cui è convenzionato.

NOTE

(a) Si precisa che per medico di fiducia si intendono i medici di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

(b) Il presente certificato anamnestico è valido solo ed unicamente ai fini dell'accertamento delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli a motore e relativo rilascio del certificato medico da parte di una delle seguenti figure mediche previste dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111: ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o, da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio; ovvero per i mutilati e minorati fisici nonché negli altri casi previsti dalla vigente normativa dalla commissione medica locale di cui al citato art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

NOTE AL DECRETO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 111/1988 è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 81 *(Requisiti fisici e psichici per la patente di guida)*. — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale e territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici:

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a*), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*".

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 111/1988 è il seguente:

«Art. 16. — 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

"Art. 99-*bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali)*. — 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale"

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.

4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 263/1988 è il seguente:

«Art. 3. — L'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

"Art. 472 *(Requisiti visivi)*. — Per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. Per conseguire o confermare la patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione tra le due lenti non puo essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli di valori diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con se durante la guida. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere da parte della commissione medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni"».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 263/1988 è il seguente:

«Art. 4. — L'art. 473 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, è sostituito dal seguente:

"Art. 473 *(Requisiti uditivi)*. — Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 marzo 1988, n. 111. Per conseguire, confermare e per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi"».

Note all'art. 3:

— Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 111/1988 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente"».

Nota all'art. 5:

Per il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 833/1988 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 25 *(Prestazioni di cura)*. — Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.

Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.

Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.

L'assistenza medico specialistica è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unita sanitaria locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente legge. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, o presso le strutture convenzionate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e gli istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo.

L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.

Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta».

— Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 263/1988 è il seguente:

«Art. 1. — L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

"Art. 470 (*Requisiti generali fisici, psichici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida*). — Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi.

I medici di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate.

La constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di rilasciare il certificato di idoneità quando egli ritenga che le malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non possano comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n. 111, la quale indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

1 - *Affezioni cardio-vascolari.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie *C, D, E.*

2 - *Diabete.*

La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

3 - *Malattie endocrine.*

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale che potrà avvalersi della consulenza di un sanitario appartenente alle strutture pubbliche.

4 - *Malattie del sistema nervoso.*

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione nei casi *a), b)* e *c)* sopracitati, a seguito dell'esito di visita specialistica eseguita presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati debbono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medico locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da un sanitario appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

5 - *Malattie psichiche.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul

sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso, avvalendosi, se del caso, della consulenza di uno specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica.

La commissione medica locale terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

6 - *Sostanze psicoattive.*

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.

Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.

La commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

7 - *Malattie del sangue.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale la quale potrà avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

8 - *Malattie dell'apparato uro-genitale.*

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità"».

Nota all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è il seguente:

«Art. 481 *(Commissioni mediche provinciali, certificati medici)*. — Le commissioni mediche provinciali sono presiedute dal titolare dell'ufficio del medico provinciale nelle regioni a statuto speciale, oppure, nelle altre regioni, dal medico dei ruoli regionali avente equivalenti funzioni o, se non previste, dal medico dei ruoli regionali più elevato in grado o di maggiore anzianità, a seconda degli ordinamenti.

Le commissioni sono composte di altri due membri effettivi e di due supplenti scelti fra i medici appresso indicati:

a) funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato designati dalla direzione di detto servizio;

b) medici militari in servizio designati, a seconda delle competenze, dalla Direzione generale di sanità militare o dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

c) ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, debbono appartenere ad organismi diversi.

Il presidente, sulla base delle designazioni, costituisce le commissioni e può designare a presiedere le commissioni, in sua sostituzione, un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità oppure un funzionario medico del suo ufficio ovvero uno dei medici appartenenti ad una delle categorie elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente secondo comma.

Le commissioni fanno capo all'ufficio del medico provinciale, operano in sedi opportunamente attrezzate, e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere più di una per ciascuna provincia con sedi nel capoluogo od in altri comuni.

Le commissioni possono avvalersi della consulenza di istituti e di medici specializzati, nonché di ingegneri della motorizzazione civile, con onere a carico del soggetto esaminato.

L'ufficio del medico provinciale assicura il servizio di segreteria della commissione medica provinciale; la segreteria è unica anche se nella provincia vi sono più commissioni.

Il presidente convoca le commissioni in relazione al numero ed alla natura delle richieste; la segreteria organizza le sedute curando altresì, ove necessario, la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

Quando l'accertamento viene richiesto dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del testo unico l'accertamento stesso deve essere effettuato presso la commissione medica provinciale all'uopo indicata.

I certificati medici debbono essere conformi ai modelli annessi al presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui all'allegato *A* dai medici indicati al primo comma dell'art. 81 del testo unico, su carta di colore bianco;

b) quello di cui all'allegato *B* dalle commissioni mediche provinciali, su carta di colore celeste.

I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

I giudizi delle commissioni mediche provinciali possono anche essere formulati a maggioranza: in tali casi il dissenso del terzo membro deve essere espresso sui certificati.

L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche provinciali deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 81 del testo unico, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche provinciali dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, l'esito dell'accertamento stesso deve essere comunicato d'ufficio all'organo che ne ha fatto richiesta.

I certificati delle commissioni mediche provinciali debbono essere consegnati dietro sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna da parte degli interessati.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, verranno determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle commissioni stesse o per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime».

88G0481

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 settembre 1988, n. 420.

Disposizioni per l'acquisto e l'importazione di oro greggio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare le autorizzazioni di cui all'art. 15, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazione previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987 devono essere inoltrate con cadenza annuale, al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle valute), direttamente o tramite una banca abilitata, trasmettendone copia all'Ufficio italiano dei cambi.

2. Le richieste di cui al comma precedente devono essere inoltrate nel mese di gennaio, con riferimento al periodo 1° marzo dello stesso anno - 28 febbraio dell'anno successivo con indicazione di quantitativi minimi di kg. 20. Nel corso dell'anno possono essere inoltrate richieste connesse all'avvio di nuove attività o richieste suppletive.

3. Le richieste di autorizzazione devono contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro acquistato agli usi consentiti dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987. Nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di vendita deve essere indicato che il cessionario intende utilizzare l'oro per la produzione di beni.

4. La richiesta inviata all'Ufficio italiano dei cambi deve contenere copia della precedente autorizzazione, aggiornata con i dati relativi agli utilizzi alla data di inoltro.

5. Sono libere le importazioni di oro da parte delle banche abilitate per l'immissione in conto deposito, utilizzabile per le cessioni e per prestiti d'uso ai residenti.

6. Ai fini delle presenti disposizioni non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto idoneo a qualificarle come beni prodotti ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987.

7. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Importazione e regolamento dell'oro

1. Il prelievo dal conto deposito o l'importazione dell'oro devono essere effettuati previa esibizione della relativa autorizzazione sulla quale la banca o la dogana deve annotare i dati dei quantitativi prelevati o importati.

2. L'importazione e il regolamento devono essere effettuati nel rispetto anche delle disposizioni relative alla «dichiarazione valutaria» di cui all'art. 24 del decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, citato in premessa.

Art. 3.

Prestiti d'uso - Operazioni a termine e opzioni su oro presso borse merci

1. I prestiti d'uso, finalizzati agli scopi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987, sono liberamente assumibili. Le operazioni a termine e le opzioni a termine su oro sono effettuabili presso borse merci nonché con primarie banche estere che operino attivamente nel settore.

2. I contratti della specie possono essere conclusi con acquisizione definitiva del metallo esclusivamente da parte delle imprese in possesso di autorizzazione all'acquisto che possono essere richieste anche per quantitativi inferiori a quelli previsti all'art. 1.

Art. 4.

Disposizioni particolari e transitorie

1. Per il rilascio delle autorizzazioni relative al trimestre ottobre-dicembre 1988 saranno ritenute valide le richieste già pervenute ai competenti Dicasteri entro il 10 settembre 1988, mentre in via transitoria per il rilascio delle autorizzazioni relative al periodo gennaio-febbraio 1989 saranno prese in esame le richieste che perverranno al Ministero del commercio con l'estero entro il 10 dicembre 1988, intese ad importare quantitativi non inferiori a 5 kg.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 settembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0482

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 settembre 1988.

Oggetto specifico di ricerca a completamento del Programma nazionale di ricerca per la microelettronica finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la delibera CIPI dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1983, con la quale il Comitato ha approvato il Programma nazionale di ricerca nel settore della microelettronica ed ha autorizzato il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ad attivare i contratti relativi alla prima fase della ricerca sulle tecnologie e architetture per circuiti integrati VLSI al silicio e alla tematica sulle tecnologie dei dispositivi a semiconduttore composto, per un importo globale massimo di 104.335 milioni di lire;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, con il quale sono stati pubblicati gli oggetti specifici delle ricerche afferenti il Programma nazionale di ricerca per la microelettronica;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1985, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 17 ottobre 1985, concernente l'affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici di cui al sopra indicato decreto;

Vista la delibera CIPI del 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1988, con la quale il Comitato, ai fini del completamento del menzionato Programma nazionale di ricerca per la microelettronica, ha autorizzato il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ad attivare un ulteriore contratto, per un importo massimo di 61.900 milioni di lire, relativo alla tematica di ricerca «tecnologie e architetture per circuiti integrati VLSI al silicio con definizione non superiore a 1 micron»;

Decreta:

Art. 1.

1. A completamento del Programma nazionale di ricerca per la microelettronica definito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, su autorizzazione del CIPI con delibera del 14 giugno 1988, è pubblicato il sottoindicato oggetto specifico di ricerca.

Tema 1

TECNOLOGIE E ARCHITETTURE PER CIRCUITI INTEGRATI VLSI AL SILICIO CON DEFINIZIONE NON SUPERIORE A 1 MICRON

Oggetto della ricerca.

Sviluppo ed ulteriore acquisizione di conoscenze sui processi tecnologici compatibili con regole di progetto micrometriche e submicrometriche, nonché sui metodi di progettazione automatica di circuiti integrati a larghissima scala (VLSI) con substrato di silicio. Conseguimento della capacità tecnologica e produttiva di circuiti a grandissima complessità destinati a risolvere anche il problema di disporre di funzionalità indirizzate ad applicazioni specifiche. La ricerca si articola in due sottotemi:

A) Ottenimento di un processo CMOS con regole di progetto da 1 micron, nonché individuazione e definizione dell'architettura e della tecnologia di base di un processo CMOS con regole di progetto da 0,8 micron.

B) Formazione di progettisti di circuiti integrati VLSI per applicazioni specifiche, allo scopo di garantire l'innovazione progettuale anche alla piccola e media industria, con opportuna diffusione e nel rispetto delle esigenze dell'intero comparto produttivo.

2. Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 61.900 milioni di lire.

Art. 2.

1. L'esecuzione dell'oggetto della ricerca, definito allo art. 1, è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con

contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che anno presentato nel termine la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dell'oggetto richiamato al precedente comma.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento della ricerca richiesta dall'oggetto specifico.

Art. 4.

1. L'offerta deve essere, a pena di inammissibilità, redatta secondo lo schema annesso, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata (sempre a pena di inammissibilità) di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate. L'offerta non può riguardare nemmeno ricerche che siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni, sia in proprio con finanziamento pubblico.

2. Le attività di ricerca devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma tre e comma quattro.

3. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d*), della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b*) e *f*), della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati, oltre che dei propri.

4. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività di ricerca.

Art. 6.

1. Le offerte dovranno pervenire, in unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre 1988 oppure dovranno essere presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a: Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, n. 76 - 00196 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e pertanto i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari all'Ufficio stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di affidamento, con contratto di ricerca, della esecuzione dell'oggetto specifico riportato al precedente art. 1, sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Il contratto di ricerca sarà stipulato dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 28 settembre 1988

Il Ministro: RUBERTI

ALLEGATO

SCHEMA DI OFFERTA

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei modelli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1 e 4 devono, inoltre essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

....
(data)

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1988 il/la ....
(denominazione e sede legale del soggetto)

....
presenta l'offerta concernente la ricerca denominata:..................

....
(programma nazionale e tema numero e titolo pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*)
che verrà eseguita in n. .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di I.V.A.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;
4) notizie sulla ricerca.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i sigg. ....

....
(nominativo, qualifica, indirizzo e telefono)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

....

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1. — Denominazione:..

1.2. — Forma giuridica:..

1.3. — Sede sociale:..

1.4. — Sede amministrativa:..

1.5. — Codice fiscale:..

1.6. — Partiva I.V.A.:..

1.7. — Indirizzo:..

1.8. — Estremi iscrizione C.C.I.A.A.: ....(indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza).

1.9. — Anno fondazione:..

1.10. — Capitale sociale: .... (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate).

1.11. — Principali interessati al capitale:...................... (indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza espressi in percentuale ed in valore assoluto).

(*) Nel caso di consorzi - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 - le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati. Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 - le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

1.12. — Gruppo appartenenza:.............................. (indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento - tecnico, finanziario, amministrativo).

1.13. — Cariche sociali:.............................. (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14. — Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:..............

1.15. — Attività esercitate: .... (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16. — Notizie di settore: .... (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.17. — Caratteristiche aziendali:.............................. (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale).

1.18. — Dipendenti: .... (indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19. — Partecipazioni: ....(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.20. — Fatturato:.............................. (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi, e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.21. — Investimenti:.............................. (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari effettuati nell'ultimo esercizi e i programmi a breve e medio termine).

1.22. — Leasing:.............................. (indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso).

1.23. — Assicurazioni:.............................. (indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso, per ramo di rischio).

1.24. — Contributi previdenziali:.............................. (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.25. — Gravami in essere:.............................. (indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.).

1.26. — Posizione fiscale:.............................. (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze);

1.27. — Regime patrimoniale:.............................. (indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata).

1.28. — Esposizioni debitorie al: .... (aggiornate alla data più recente possibile);

1.28.1. — Banche di credito ordinario:.............................. (indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie).

1.28.2. — Istituti di credito a medio e lungo termine:.............................. (indicare per ciascun istituto finanziamento, residuo debito e garanzie);

1.29. — Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:.............................. (illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine).

1.30. — Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:.............................. (indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri; ricercatori laureati, ricercatori non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).;

1.31. — Principali responsabili delle attività di ricerca.

1.32. — Spese per la ricerca:.............................. (indicare separatamente la spesa di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi).

1.33. — Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevettazione presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti.

1.34. — Rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 — Atto costitutivo:..

2.2 — Statuto in vigore:..

2.3 — Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:............................

2.4 — Moduli GAP/2:..
(compilare i moduli di documentazione con le modalità e relativamente ai soggetti previsti dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 settembre 1982, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedimenti riguardanti la lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata).

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 — Bilanci:..

3.2 — Relazioni del consiglio di amministrazione:....................

3.3 — Relazioni del collegio sindacale:......................................

3.4 — Attestazioni di certificazione:...
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste).

3.5 — Informazioni economico-finanziarie:..................................
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo:

immobili;

impianti e macchinari;

altre immobilizzazioni.

Totale immobiliazzazioni lorde in esercizio:

— fondo ammortamento;

immobilizzazioni nette in esercizio;

immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni.

Totale immobilizzazioni tecniche nette.

Attività immateriali e oneri pluriennali netti:

partecipazioni nette;

crediti ed altre attività nette a lungo termine.

Totale immobilizzazioni finanziarie nette.

Attività immobilizzate.

Magazzino netto.

Anticipi a fornitori:

crediti finanziari a breve termine;

crediti commerciali a breve termine;

crediti diversi a breve termine;

— fondo svalutazione crediti.

Crediti netti a breve termine:

Altre attività a breve termine:

titoli e attività finanziarie a breve termine nette;

cassa e banca.

Totale attività liquide.

Attività correnti.

Attivo netto.

Conti d'ordine:

circolazione cambiaria.

Passivo:

capitale sociale;

versamento azionisti in conto capitale;

— azionisti conto sottoscrizione.

Capitale versato:

riserva sovrapprezzo azioni;

riserve da rivalutazione;

altre riserve;

— azioni proprie.

Riserve:

risultato di bilanciò;

— distribuzioni deliberate sull'utile dell'esercizio.

Risultato dell'anno a riserve.

Capitale netto:

fondo indennità fine rapporto;

fondo oneri e spese future.

Totale fondi accantonati:

obbligazioni nette;

debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti;

altri debiti finanziari a lungo termine;

debiti commerciali e diversi a lungo termine.

Totale debiti consolidati.

Capitali permanenti

debiti finanziari a breve termine verso banche ed istituti;

altri debiti finanziari a breve termine.

Totale debiti finanziari a breve termine.

Debiti commerciali a breve termine.

Fondo imposte.

Debiti diversi ed altre passività a breve termine.

Passività correnti.

Passivo netto.

Conto economico:

Ricavi netti d'esercizio:

+ capitalizzazioni ad immobilizzazioni tecniche;

+ variazioni semilavorati, prodotti e commesse.

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.
Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Prodotto d'esercizio:
- — acquisti netti;
- + variazione scorte materie prime, materiali e merci;
- — spese per prestazioni di servizi.

Valore aggiunto:
- — costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.).

Margine operativo lordo:
- — quota ammortamento ordinario;
- — quota ammortamento anticipato ed accelerato;
- — accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi.

Margine operativo netto:
- + saldo proventi ed oneri diversi;
- + proventi/— perdite finanziarie (1);
- + attività immateriali capitalizzate;
- — ammortamento attività immateriali;
- — oneri finanziari netti.

Utile corrente:
- + saldo componenti straordinari (2).

Risultato rettificato ante imposte:
- — imposte nette.

Risultato netto rettificato:
- + plusvalenze da valutazioni;
- — accantonamenti a riserve;
- + utilizzi di riserve;
- + versamenti e remissioni debiti da azionisti.

Risultato di bilancio.

Flussi finanziari.

Impieghi.

Investimenti fissi.

Capitalizzazioni oneri immateriali.
- investimenti in partecipazioni;
- aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine.

Investimenti finanziari.

Dividendi ed altre distribuzioni:
- rimborso debiti finanziari a lungo termine;
- diminuzioni debiti finanziari a breve termine.

Diminuzione indebitamento:
- + aumento/— diminuzione capiale circolante commerciale (3);
- + aumento/— diminuzione liquidità (4).

Totale impieghi.

Fonti:
- risultato netto rettificato;
- + quote ammortamento;
- + variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future;
- + svalutazioni;
- — plusvalenze/+ minusvalenze da realizzo;
- altre variazioni.

Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione).

Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali:
- disinvestimento di partecipazioni;
- diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo termine.

Disinvestimenti finanziari.

Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi.

Contributi capitalizzati:
- nuovi finanziamenti a lungo termine;
- aumento debiti finanziari a breve termine;
- aumento indebitamento.

Totale fonti.

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1. — *Identificazione della ricerca.*

4.1.1. — Titolo della ricerca (tema):......................................

4.1.2. — Esperienze del proponente nel settore:.........................

4.1.3. Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:..........

4.1.4. — Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi:..

4.1.5. — Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi:..

4.1.6. — Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula:........

4.2. — *Descrizione della ricerca.*

4.2.1. — Sottotemi:..
(dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n —, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tenica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il complesso del personale coinvolto, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1. — Sottotema 1:..

4.2.1.n. — Sottotema n:..

4.2.2. — Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali:...........................

4.2.3. — Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:..

4.2.4. — Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione:...........................

4.2.5. — Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:
....

4.2.6. — Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla *traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive,* occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso:...................

---

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e della variazione dei fondi part. e titoli.

(2) Comprende *plus/minus* valenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate.

4.2.7. — Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti: ....

4.3. — *Descrizione delle strutture di ricerca:*

(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 —, sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni).

4.3.1. — ....
(denominazione della struttura di ricerca)

4.3.1.1. — Sede sociale: ....

4.3.1.2. — Divisione, dipartimento, unità operativa: ....

4.3.1.3. — Responsabile: ....

4.3.1.4. — Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ....
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri; ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.5. — Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ....

4.3.1.6. — Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento: ....

4.3.1.7. — Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali: ....

4.3.1.8. — Luogo di svolgimento delle attività di ricerca: ....

4.3.1.9. — Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri; ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.10. — Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire).

4.3.n. — ....
(denominazione della struttura di ricerca)

4.4. — *Esposizione dell'impegno finanziario.*

4.4.1. — Impegno finanziario della ricerca: ....

4.4.1.1. — Ripartizione per singole voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA):

personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa totale del personale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno in anni/uomo);

spese generali: lire ....
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo);

commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione);

attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca);

materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato);

commesse esterne di ricerca: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse);

commesse esterne di servizi: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne);

missioni e viaggi: lire ....
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate).

4.4.1.2. — Criteri di valorizzazione per voce di spesa: ....
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1).

4.4.2. — Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: ....
(indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1);

4.4.2.1. — Sottotema 1: ....

4.4.2.n. — Sottotema n: ....

4.4.3. — Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca: ....
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n —, per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale.

Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, legge n. 46/1982;

i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

4.4.3.1. — ....
(denominazione terzo affidatario)

4.4.3.n. — ....
(denominazione terzo affidatario)

4.4.4. — Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno: ....
(indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività).

88A3962

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 settembre 1988, n. 43.

Modifiche procedurali in materia di importazione e di esportazione di merci.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni valutarie ed in particolare dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987), vengono modificate alcune procedure in materia di divieti economici (decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988 - Regime import; decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1988 - Tabella esport) e di regimi di sorveglianza (circolare Mincomes n. 22/76 del 30 novembre 1976) e relative modificazioni.

In relazione a quanto sopra e in attesa dell'adeguamento della normativa sull'importazione e sull'esportazione di merci, a decorrere dal 1° ottobre 1988:

1) a seguito dell'eliminazione del modulo valutario (benestare bancario), le dichiarazioni d'importazione vistate dal Ministero del commercio con l'estero (D.G. import/esport) non devono più essere presentate alla banca agente ma esibite direttamente in dogana;

2) le autorizzazioni di importazione e di esportazione rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero (D.G. import/esport) vengono consegnate agli operatori e sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali. Copia delle autorizzazioni sarà trasmessa al Ministero delle finanze per il successivo inoltro alle dogane e per le verifiche di competenza.

Le procedure di cui al precedente punto 2) saranno applicate alle richieste di autorizzazioni pervenute al Ministero del commercio con l'estero (D.G. import/esport) dopo il 30 settembre 1988.

In via transitoria continuerà ad essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti, la modulistica attualmente in vigore.

Le istanze redatte su moduli devono essere complete in tutte le parti e devono essere esenti da correzioni a mano o ribattiture.

Si sottolinea che inesattezze nella compilazione delle domande non potranno essere sanate dagli uffici del Ministero e i moduli contenenti errori o cancellazioni saranno ritenuti irricevibili.

Restano invariate le procedure per quanto concerne il settore agricolo e la gestione di contingenti di importazione dai Paesi dell'Est mediante il c.d. sistema della dogana controllata.

88A3977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 settembre 1988, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Emittenza radiofonica privata locale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Movimento federativo radicale, vicolo Cellini, 24/A, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 settembre 1988, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «La regolamentazione delle radiotelevisioni».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso «Radio Incontro», via Appia Nuova n. 251, Roma.

88A3967

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1988, registro n. 7, foglio n. 162, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Graziella Lupi un immobile sito in Pavia alla via San Boezio n. 7, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Pavia alla partita n. 3480, al convenuto prezzo di lire 56 milioni ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pavia.

88A3882

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportato:

Medaglie d'oro

Alla memoria di Antonio Di Giuseppe, il 1° febbraio 1987 in Milano. — Mosso da generoso impulso e incurante del rischio, accorreva in soccorso di un uomo caduto nelle gelide acque di un laghetto artificiale a seguito dell'improvvisa rottura della crosta ghiacciata. Finiva, però, anch'egli in acqua perdendo così la vita per annegamento. Mirabile esempio di grande ardimento e nobile altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Oscar Manuel Colombo, il 1° febbraio 1987 in Milano. — Mosso da generoso impulso e incurante del rischio, accorreva in soccorso di due uomini caduti nelle gelide acque di un laghetto artificiale a seguito dell'improvvisa rottura della crosta ghiacciata. Finiva, però, anch'egli in acqua perdendo così la vita per annegamento. Mirabile esempio di grande ardimento e nobile altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Giovanni Settecase, il 1° febbraio 1987, in Milano. — Con generoso altruismo non esitava a soccorrere due uomini caduti nelle gelide acque di un laghetto artificiale, a seguito dell'improvvisa rottura della crosta ghiacciata. Nel nobile intento rimaneva ferito e veniva tratto in salvo da altro animoso. Mirabile esempio di grande coraggio e operante solidarietà unama.

Luigi Casali, il 1° febbraio 1987 in Milano. — Richiamato da invocazioni di aiuto non esitava a prodigarsi in favore di un uomo caduto nelle gelide acque di un laghetto artificiale, a seguito dell'improvvisa rottura della crosta ghiacciata, riuscendo a trarlo in salvo. Mirabile esempio di solidarietà umana e generoso altruismo.

Medaglie di bronzo

Carabinieri Massimo Pellegrini e Bruno Purassanta, il 7 novembre 1986 in Trapani. — Libero dal servizio, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare per salvare una donna lanciatasi in acqua a scopo suicida. Nonostante le avverse condizioni meteomarine, riusciva, con l'aiuto di un commilitone, a trarre in salvo a riva la sventurata.

Elio Gaddi, il 4 agosto 1986 in Grado (Gorizia). — Con sprezzo del pericolo si slanciava nelle acque del mare per soccorrere una donna e un ragazzo, ivi precipitati a bordo di un'autovettura, riuscendo a trarli in salvo.

Andrea Gentile, il 20 luglio 1986 in Venezia. — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava in mare per soccorrere due ragazze in procinto di annegare. Raggiunte le malcapitate, riusciva a trarle in salvo a riva.

Carabiniere Davide Galasso, il 6 luglio 1986 in Mira (Venezia). — In servizio di pattugliamento notturno, con esemplare altruismo e rischio personale, si tuffava nelle profonde acque di un fiume in soccorso di un giovane che vi si era lanciato a scopo suicida. Raggiunto lo sventurato, riusciva a trarlo in salvo.

Tenente colonnello dei carabinieri Benito Boscarato, il 14 giugno 1986 in Monza (Milano). — Comandante di gruppo, interveniva prontamente in occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabile, collaborando a far sgomberare gli abitanti dello stesso. Informato che all'ultimo piano era rimasta bloccata una persona anziana, non esitava ad entrare, unitamente ad un graduato dipendente, nei locali invasi dalle fiamme riuscendo a trarre in salvo la malcapitata prima del crollo del tetto dell'edificio.

Appuntato dei carabinieri Antonio Iovanna, il 14 giugno 1986 in Monza (Milano). — Addetto a nucleo operativo e radiomobile, in occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabile, si prodigava a far sgomberare gli abitanti dello stesso. Informato che all'ultimo piano era rimasta bloccata una persona anziana, non esitava ed entrare, unitamente ad un superiore ufficiale, nei locali invasi dalle fiamme riuscendo a trarre in salvò la malcapitata prima del crollo del tetto dell'edificio.

Capo squadra dei vigili del fuoco Giovanni Annibali, il 20 maggio 1986 in Livorno. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi nelle acque di un canale, riuscendo a trarre in salvò un giovane che vi si era gettato a scopo suicida.

Alessandro Gaffi, il 4 settembre 1985 in Rimini (Forlì). — Richiamato da invocazioni di aiuto, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle agitate acque del mare per soccorrere una donna in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo a riva.

Capo furiere di prima classe «scelto» Raffaele Di Lieto, il 31 maggio 1986 in Venezia. — Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un canale per soccorrere un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo.

Gerardo Calandro e Ciriaco Catillo, il 24 dicembre 1984 in Benevento. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, unitamente ad altro generoso, nelle gelide acque di un fiume in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Con l'ausilio poi dei vigili del fuoco, riusciva a trarre in salvo il malcapitato.

88A3945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento e nomina del commissario liquidatore della «Società cooperativa di consumo di Borgo Roma», in Verona

Con decreto ministeriale 15 settembre 1988 la società cooperativa «Società cooperativa di consumo di Borgo Roma», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Valdettaro Alessandro in data 22 dicembre 1945, repertorio n. 2654, registro società n. 2192, tribunale di Verona, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Silverio Guidetti, nato il 6 agosto 1949 a Zola Predosa (Bologna) e residente in Peschiera del Garda, via Pignolini n. 1.

88A3938

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 12 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Sac. Gennaro Santacroce, nato a S. Anastasia il 21 settembre 1947. — Titoli del debito pubblico: Nominativi 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A3667

MINISTERO DEL TESORO

N. 186

Corso dei cambi del 23 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401,300	1401,300	1401,40	1401,300	1401,300	1401,40	1401,510	1401,300	1401,300	1401,30
Marco germanico	746,390	746,390	745,90	746,390	746,390	746,42	746,450	746,390	746,390	746,39
Franco francese	219,300	219,300	219,30	219,300	219,300	219,32	219,350	219,300	219,300	219,30
Fiorino olandese	662,080	662,080	661 —	662,080	662,080	662,09	662,100	662,080	662,080	662,08
Franco belga	35,624	35,624	35,63	35,624	35,624	35,62	35,620	35,624	35,624	35,62
Lira sterlina	2335,800	2335,800	2338 —	2335,800	2335,800	2336,40	2337 —	2335,800	2335,800	2335,80
Lira irlandese	2001,400	2001,400	2000 —	2001,400	2001,400	2001,45	2001,500	2001,400	2001,400	—
Corona danese	194,640	194,640	194,75	194,640	194,640	194,66	194,680	194,640	194,640	194,65
Dracma	9,225	9,225	9,22	9,225	—	—	9,225	9,225	9,225	—
E.C.U.	1547,600	1547,600	1546,50	1547,600	1547,600	1547,57	1547,550	1547,600	1547,600	1547,60
Dollaro canadese	1149,600	1149,600	1148 —	1149,600	1149,600	1149,65	1149,700	1149,600	1149,600	1149,60
Yen giapponese	10,431	10,431	10,42	10,431	10,431	10,42	10,423	10,431	10,431	10,43
Franco svizzero	884,100	884,100	883,50	884,100	884,100	884,13	884,160	884,100	884,100	884,10
Scellino austriaco	106,194	106,194	106,05	106,194	106,194	106,18	106,170	106,194	106,194	106,19
Corona norvegese	202,160	202,160	202 —	202,160	202,160	202,33	202,500	202,160	202,160	202,16
Corona svedese	217,380	217,380	217,25	217,380	217,380	217,39	217,400	217,380	217,380	217,38
FIM	315,610	315,610	315,50	315,610	315,610	315,73	315,850	315,610	315,610	—
Escudo portoghese	9,060	9,060	9,05	9,060	9,060	9,06	9,072	9,060	9,060	9,06
Peseta spagnola	11,245	11,245	11,24	11,245	11,245	11,24	11,245	11,245	11,245	11,24
Dollaro australiano	1097,950	1097,950	1098 —	1097,950	1097,950	1097,72	1097,500	1097,950	1097,950	1097,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1988

Dollaro USA	1401,405
Marco germanico	746,420
Franco francese	219,325
Fiorino olandese	662,090
Franco belga	35,622
Lira sterlina	2336,400
Lira irlandese	2001,450
Corona danese	194,660
Dracma	9,225
E.C.U.	1547,570
Dollaro canadese	1149,650
Yen giapponese	10,427
Franco svizzero	884,130
Scellino austriaco	106,182
Corona norvegese	202,330
Corona svedese	217,390
FIM	315,730
Escudo portoghese	9,066
Peseta spagnola	11,245
Dollaro australiano	1097,725

Media dei titoli del 23 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	98,200
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,500
» » » 22- 6-1987/91	84,300
» » » 18- 3-1987/94	71,600
» » » 21- 4-1987/94	70,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	95,675
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,675
» » » Ind. 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,550
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,275
» » » » 17- 1-1986/91	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,325
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,475
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
» » » » 1- 6-1984/91	100,450
» » » » 1- 7-1984/91	99,950
» » » » 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,025
» » » » 1-12-1984/91	-99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,925
» » » » 1- 2-1985/92	99,775
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,400
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	98,050
» » » » 1-11-1987/92	97,875
» » » » 1-12-1987/92	97,850
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95 —
» » » » 19- 8-1986/93	102,950
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 19-12-1986/93	95,975
» » » » 18-11-1987/93	96,100
» » » » 1- 1-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,325
» » » » 1- 3-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,475
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,675
» » » » 1- 9-1985/95	94,650
» » » » 1-10-1985/95	94,725
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,700
» » » » 1- 3-1986/96	94,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,100
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93,725
» » » » 1- 7-1986/96	94,175
» » » » 1- 8-1986/96	94,325
» » » » 1- 9-1986/96	94,425
» » » » 1-10-1986/96	94,500
» » » » 1-11-1986/96	94,875
» » » » 1-12-1986/96	95,725
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,575
» » » » 18- 2-1987/97	95,450
» » » » 1- 3-1987/97	95,225
» » » » 1- 4-1987/97	94,100
» » » » 1- 5-1987/97	94 —
» » » » 1- 6-1987/97	93,775
» » » » 1- 7-1987/97	93,950
» » » » 1- 8-1987/97	94,075
» » » » 1- 9-1987/97	96,950
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,050
» » » 12,50% 1-11-1988	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,475
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,125
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,975
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,975
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,325
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » 9.25% 1-10-1990	96,100
» » » 11,50% 1-10-1990	99,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,375
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,725
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,200
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900
» » » » 1983/90 11,50%	106,125
» » » » 1984/91 11,25%	106,950
» » » » 1987/91 8,75%	99,300
» » » » 1984/92 10,50%	106,725
» » » » 1985/93 9,60%	104,350
» » » » 1985/93 9,75%	104,800
» » » » 1985/93 9,00%	102,675
» » » » 1985/93 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23098

MINISTERO DEL TESORO

N. 187

Corso dei cambi del 26 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1408,150	1408,150	1408 —	1408,150	1408,150	1408,20	1408,250	1408,150	1408,150	1408,15
Marco germanico	745,630	745,630	745,60	745,630	745,630	745,51	745,400	745,630	745,630	745,63
Franco francese	219,130	219,130	219,30	219,130	219,130	219,13	219,130	219,130	219,130	219,12
Fiorino olandese	661,400	661,400	661,50	661,400	661,400	661,39	661,390	661,400	661,400	661,40
Franco belga	35,593	35,593	35,61	35,593	35,593	35,59	35,591	35,593	35,593	35,59
Lira sterlina	2339,100	2339,100	2339,50	2339,100	2339,100	2339,25	2339,400	2339,100	2339,100	2339,10
Lira irlandese	1999,750	1999,750	2000 —	1999,750	1999,750	1999,37	1999 —	1999,750	1999,750	—
Corona danese	194,550	194,550	194,60	194,550	194,550	194,35	194,550	194,550	194,550	194,35
Dracma	9,210	9,210	9,22	9,210	—	—	9,210	9,210	9,210	...
E.C.U.	1544,900	1544,900	1545,55	1544,900	1544,900	1544,47	1544,450	1544,900	1544,900	1544,90
Dollaro canadese	1149,550	1149,550	1154 —	1149,550	1149,550	1149,72	1149,900	1149,550	1149,550	1149,55
Yen giapponese	10,423	10,423	10,45	10,423	10,423	10,42	10,421	10,423	10,423	10,42
Franco svizzero	880,950	880,950	881,30	880,950	880,950	881 —	881,060	880,950	880,950	880,95
Scellino austriaco	105,975	105,975	106 —	105,975	105,975	105,97	105,975	105,975	105,975	105,97
Corona norvegese	202,060	202,060	202,25	202,060	202,060	202,14	202,220	202,060	202,060	202,06
Corona svedese	217,200	217,200	217,25	217,200	217,200	217,19	217,190	217,200	217,200	217,20
FIM	315,390	315,390	315,75	315,390	315,390	315,44	315,500	315,390	315,390	—
Escudo portoghese	9,040	9,040	9,05	9,040	9,040	9,05	9,070	9,040	9,040	9,04
Peseta spagnola	11,232	11,232	11,25	11,232	11,232	11,23	11,236	11,232	11,232	11,23
Dollaro australiano	1096,400	1096,400	1098 —	1096,400	1096,400	1096,70	1097 —	1096,400	1096,400	1096,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1988

Dollaro USA	1408,200
Marco germanico	745,515
Franco francese	219,130
Fiorino olandese	661,395
Franco belga	35,592
Lira sterlina	2339,250
Lira irlandese	1999,375
Corona danese	194,550
Dracma	9,210
E.C.U.	1544,670
Dollaro canadese	1149,725
Yen giapponese	10,422
Franco svizzero	881,005
Scellino austriaco	105,977
Corona norvegese	202,140
Corona svedese	217,195
FIM	315,445
Escudo portoghese	9,055
Peseta spagnola	11,234
Dollaro australiano	1096,700

Media dei titoli del 26 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,500
» » » 22- 6-1987/91	84,175
» » » 18- 3-1987/94	71,800
» » » 21- 4-1987/94	71,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,225
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,150
» » » TR 2,5% 1983/93	87,675
» » » Ind. 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,450
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
» » » » 1- 6-1984/91	100,475
» » » » 1- 7-1984/91	99,950
» » » » 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,775
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,375
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	98,050
» » » » 1-11-1987/92	97,800
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,925
» » » » 17- 7-1986/93	96,375
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	95,925
» » » » 18-11-1987/93	96,050
» » » » 1- 1-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1988/93	97,325
» » » » 1- 3-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1985/95	97,600
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,525
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,675
» » » » 1- 9-1985/95	94,675
» » » » 1-10-1985/95	94,725
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,500
» » » » 1- 2-1986/96	95,650
» » » » 1- 3-1986/96	94,775
» » » » 1- 4-1986/96	94,125
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93,825
» » » » 1- 7-1986/96	94,175
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,425
» » » » 1-10-1986/96	95,575
» » » » 1-11-1986/96	94,925
» » » » 1-12-1986/96	95,775
» » » » 1- 1-1987/97	95,825
» » » » 1- 2-1987/97	95,600
» » » » 18- 2-1987/97	95,450
» » » » 1- 3-1987/97	95,325
» » » » 1- 4-1987/97	94,225
» » » » 1- 5-1987/97	94,025
» » » » 1- 6-1987/97	93,800
» » » » 1- 7-1987/97	94,125
» » » » 1- 8-1987/97	94,100
» » » » 1- 9-1987/97	96,250
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,050
» » » 12,50% 1-11-1988	100,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,725
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,900
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,200
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,200
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,750
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,150
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102 —
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,175
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » 9,25% 1-10-1990	96,100
» » » 11,50% 1-10-1990	99,175
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,575
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,400
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,650
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,400
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	106,300
» » » » 1984/91 11,25%	107,075
» » » » 1987/91 8,75%	99,300
» » » » 1984/92 10,50%	106,700
» » » » 1985/93 9,60%	104,600
» » » » 1985/93 9,75%	104,450
» » » » 1985/93 9,00%	102,200
» » » » 1985/93 8,75%	101,300
» » » » 1986/94 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M26098

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988.

Le confezioni di specialità medicinali oggetto di modifiche devono intendersi prescrivibili dalla data del decreto che ha autorizzato le variazioni stesse e che è stata riportata a lato di ciascuna di esse.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
ACEF - *TIBER*			**ACEF** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
ANDERGIN - *ISOM*			**ANDERGIN** - *PIERREL* (D.M. 16-7-1988)		
ASACOL - *GIPHARMEX*			**ASACOL** - *GIULIANI* (D.M. 16-7-1988)		
AXER ALFA - *ALFA WASSER*			**AXER ALFA** - *ALFA WASSER* (D.M. 16-7-1988)		
FTE 550 10 SUPP 550 MG (COD. 024749083)	B	11.200	FTE 550 10 CPS RETTALI 550 MG (COD. 024749145)	B	11.200
10 SUPP 275 MG (COD. 024749071)	B	7.100	10 CPS RETTALI 275 MG (COD. 024749133)	B	7.100

*Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1988.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
BAGREN - *SERONO* 30 CPR MG 2,5 (COD. 025523010)			**SEROCRYPTIN**- *SERONO* (D.M. 16-7-1988) 30 CPR MG 2,5 (COD. 025523034)		
BIOTRIXINA - *BIOTRADING*			**BIOTRIXINA** - *DE ANGELI* (D.M. 29-9-1988)		
CEDOL - *TIBER*			**CEDOL** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
CEFAZIL - *GIUSTINI*			**CEFAZIL** - *DEL SAZ E FILIPPINI* (D.M. 29-7-1988)		
CEFUR - *TIBER*			**CEFUR** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
CEMADO - *LIFEPHARMA*			**CEMADO** - *FRANCIA* (D.M. 8-8-1988)		
CETRIZINA - *MAGIS* 8 CPS MG 500 (COD. 025760063) POLV SOSP 5% ML 100 (COD. 025760051)			**CETRINOX** - *MAGIS* (D.M. 26-9-1988) 8 CPS MG 500 (COD. 025760087) POLV SOSP 5% ML 100 (COD. 025760075)		
CHEMIFOLIN - *BRACCO* IM IV 6F LIOF 15 MG + 6F SOLV (COD. 024632022) 10 CPR 15 MG (COD. 024632059)			**CITOFOLIN** - *BRACCO* (D.M. 1-9-1988) IM IV 6F LIOF 15 MG + 6F SOLV (COD. 024632073) 10 CPR 15 MG (COD. 024632085)		
CLOPRANE - *IBIS*			**CLOPRANE** - *LUITPOLD* (D.M. 1-9-1988)		
COLPOTROPHINE - *SCHERING* CREMA GINECOL. 30 G (COD. 026613036)	B	9.805	**COLPOTROPHINE** - *SCHERING* (D.M. 8-7-1988) CREMA GINECOL. 30 G + APPLICATORE (COD. 026613048)	B	9.805

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1988.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
DEKACORT - *FARBER REF*			**DEKACORT** - *STARAL* (D.M. 8-8-1988)		
DUPLEXIL - *TIBER*			**DUPLEXIL** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
EBURNAL - *CHIESI* 50 CPS 40 MG (COD. 023450051)	B	43.995	**EBURNAL** - *CHIESI* (D.M. 8-8-1988) 30 CPS 60 MG DI MICROGRAN. A CESSIONE PROTRATTA (COD. 023450063)	B	42.880

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 marzo 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
FLEXEN - *LIFEPHARMA* 6F LIOF 100 MG + 6F (COD. 023401045)			**FLEXEN** - *LIFEPHARMA* (D.M. 18-6-1988) IM 6F LIOF 100 MG + 6F (COD. 023401108)		
FRONE - *SERONO* 1 FL GOCCE OCULARI 1.000.000 U.I. + CONTAGOCCE + SIRINGA 2 ML SOLV (COD. 025409057)	SB	145.660	**FRONE** - *SERONO* (D.M. 2-6-1988) 3 FL GOCCE OCULARI 600.000 U.I. + 3 CONTAGOCCE + 3 SIRINGHE 1,2 ML SOLV (COD. 025409083)	SB	145.660

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1988.

IN LUOGO DI:			LEGGASI:		
Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
HEMOCROMO - *POLIFARMA*			**HEMOCROMO 20 FRANCIA** - *FRANCIA* (D.M. 26-9-1988)		
OS 10 FL 10 ML MG 20			OS 10 FL 10 ML MG 20		
HEMOCROMO - *POLIFARMA*			**HEMOCROMO 40 FRANCIA** - *FRANCIA* (D.M. 26-9-1988)		
OS 10 FL 10 ML MG 40			OS 10 FL 10 ML MG 40		
IMPROMEN - *JANSSEN*			**IMPROMEN** - *PRODOTTI FORMENTI* (D.M. 1-9-1988)		
IODOSORB - *MIDY*			**IODOSORB** - *VALEAS* (D.M. 29-7-1988)		
KOATE - *SCLAVO*			**KOATE HS** - *SCLAVO* (D.M. 30-6-1988)		
CUTTER 250 U 1 FL + 1 FL (COD. 023553011)	SA	152.230	250 UI 1 FL LIOF + SOLV (COD. 023553047)	SA	181.620
CUTTER 500 U 1 FL + 1 FL (COD. 023553023)	SA	293.505	500 UI 1 FL LIOF + SOLV (COD. 023553050)	SA	352.135
CUTTER 1000 IV 1 FL LIOF 1000 U.I. + 1 FL SOLV 40 ML (COD. 023553035)	SA	578.405	1000 UI 1 FL LIOF + SOLV (COD. 023553062)	SA	699.915
Le confezioni con il vecchio codice non sono più esitabili come disposto con D.M. n. 190/S del 27 maggio 1988.					
L-CARNITINA CABER - *CABER*			**MIOTONAL** - *CABER* (D.M. 26-9-1988)		
10 FL ORALI G 1 (COD. 026322014)			10 FL ORALI G 1 (COD. 026322026)		
LIDAPRIM - *FERMADES*			**LIDAPRIM** - *LISAPHARMA* (D.M. 1-9-1988)		
LIOBIFAR - *LIFEPHARMA*			**LIOBIFAR** - *LIFEPHARMA* (D.M. 30-6-1988)		
OS 10 FL (COD. 014508016)	B	6.900	OS 10 FL LIOF (COD. 014508030)	B	6.345
LONGICOBAL - *FARBER REF*			**LONGICOBAL** - *STARAL* (D.M. 8-8-1988)		
LYNDAC - *TIBER*			**LYNDAC** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
MEGA STAR - *AUSONIA*			**MEGA STAR** - *LENZA* (D.M. 16-7-1988)		
MEPROFEN - *AGIPS*			**MEPROFEN** - *AGIPS* (D.M. 16-7-1988)		
10 SUPP MG 200 (COD. 023655057)	B	6.365	10 SUPP MG 200 (COD. 023655069)	B	6.365
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1988.					
MIGRACIN - *MEDISCA*			**MIGRACIN** - *ISF* (D.M. 29-7-1988)		
NAFERON - *SCLAVO*			**NAFERON** - *SCLAVO* (D.M. 2-6-1988)		
COLLIRIO 1 FL LIOF 1.000.000 U.I. + 1 F SOLV ML 1,5 (COD. 026011104)	SB	145.260	COLLIRIO 3 FL LIOF 600.000 U.I. + 3 F SOLV ML 1 (COD. 026011128)	SB	145.260
POMATA G 2 U.I. 200.000 (COD. 026011078)	SB	48.515	POMATA G 5 U.I. 500.000 (COD. 026011130)	SB	48.515
Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1988.					
ORGOTEN - *SERONO*			**SEROSOD** - *SERONO* (D.M. 25-6-1988)		
2 F 8 MG + 2 F SOLV (COD. 025028034)	SB		2 F 8 MG + 2 F SOLV (COD. 025028073)	SB	
3 F 4 MG + 3 F SOLV (COD. 025028022)	SB		3 F 4 MG + 3 F SOLV (COD. 025028061)	SB	
RITMODAN RETARD - *ROUSSEL MAESTRETTI*			**RITMODAN RETARD** - *SCHARPER* (D.M. 26-9-1988)		
20 CPR MG 250 (COD. 021894050)			20 CPR MG 250 (COD. 027218015)		
SCIATALGEN - *IRBI*			**SCIATALGEN** - *IRBI* (D.M. 30-6-1988)		
IM 6 F + 6 F 4 ML (COD. 018749010)	B	7.725	IM 6 F + 6 F 4 ML (COD. 018749046)	B	7.530
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1988.					
SIFICETINA - *SIFI*			**SIFICETINA** - *SIFI* (D.M. 30-6-1988)		
COLL. ACQUOSO 5 ML (COD. 012336018)	B	2.305	COLL. ESTEMP. 5 ML (COD. 012336032)	B	2.520
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1988.					
SUCCICAF 1 - *FARBER REF*			**SUCCICAF 1** - *STARAL* (D.M. 8-8-1988)		
TRICEF - *TIBER*			**TRICEF** - *EUROFARMACO* (D.M. 5-8-1988)		
VIT B6 ASOLO - *VIS*			**VIT B6 VIS** - *VIS* (D.M. 16-7-1988)		
IM 2 F 100 MG 2 ML (COD. 009364023)			IM 2 F 100 MG 2 ML (COD. 009364047)		
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1988.					
ZINC IMIZOL - *FARMIGEA*			**ZINC IMIZOL** - *FARMIGEA* (D.M. 5-5-1988)		
COLL 10 ML (COD. 003351018)	B	2.470	COLL 10 ML (COD. 003351020)	B	2.470

88A3924

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 agosto 1988, n. 383, recante: «Provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti».

Nella seduta del 28 settembre 1988 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, quinto comma, del regolamento del Senato, per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il disegno di legge n. 1303 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1988, n. 383 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1988), concernente provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti».

88A3975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico», in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 14 settembre 1988 il dott. Giuseppe D'Amico è stato nominato commissario liquidatore della «Società mutuo soccorso Lloyd Tirrenico», con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Antonino Repaci.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A3940

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana (biennale al II e al III anno).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3941

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
materiali dentari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3942

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di agraria dell'Università della Basilicata - Potenza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1988-89:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari):
morfologia e fisiologia vegetale;
botanica sistematica ed applicata.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)*, dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta gioni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3969

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 ottobre 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare.

88A3968

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 17 settembre 1987 del prefetto di Ancona, l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 6.500.000 disposta in suo favore dal sig. Edoardo Giacomucci allo scopo di istituire un premio di studio.

88A3904

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 11 novembre 1987 del prefetto di Bologna, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore dal sig. Vito Barboni allo scopo di istituire un premio di studio *una tantum* intitolato al prof. Giorgio Porisini.

88A3905

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto 7 gennaio 1988 del prefetto di Modena, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore dagli studenti della facoltà di farmacia allo scopo di istituire un premio di studio in memoria dello studente Paolo Chiossi.

88A3906

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto 5 settembre 1987 del prefetto di Pisa, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore dal sig. Luigi Cannizzaro allo scopo di istituire un premio di studio per la frequenza di scuole di specializzazione di fisica e medicina nucleare.

88A3907

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad accettare una donazione

Con decreto 17 agosto 1987 del prefetto di Messina, l'Università degli studi di Messina è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.000.000 disposta in suo favore dalla signora Carmelina Lo Presti Costantino allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al dott. Mormino Salvatore.

88A3908

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 1° marzo 1988 del prefetto di Milano, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 12.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Leila Mutti vedova Dodi allo scopo di istituire un premio di studio annuale in memoria del prof. Luigi Dodi.

88A3909

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto 21 settembre 1988, Marchionni Alba, documentalista, in servizio presso l'archivio di Stato di L'Aquila, è stata nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, in sostituzione di Benegiamo Marcello.

88A3913

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1988, il rag. Bonetti Bruno, ispettore generale, ruolo esaurimento, in servizio presso la Direzione generale affari generali, amministrativi e del personale - Divisione IX, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, in sostituzione del dott. Finocchiaro Santo.

88A3914

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221